

Gli studi di settore possono essere definiti come un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell'attività di ogni singola impresa o professionista.

Tali studi di settore fotografano, quindi, il giro d'affari presumibile di commercianti, artigiani e professionisti e ne stabiliscono, di fatto, l'imponibile.

Così lo strumento degli studi di settore calcola *ex ante* gli introiti delle categorie interessate.

Sin dal 1993, momento della loro introduzione, gli studi di settore hanno suscitato un intenso dibattito: sul punto, autorevole dottrina – Lupi - ha evidenziato come «la sensazione che giunge dalla lettura dello studio è che esso, com'è inevitabile, porti a risultati sottostimati rispetto alla realtà. Ed è anche normale che sia così, in quanto le forfetizzazioni così generiche, siano esse accertative (come gli studi di settore) o sostanziali (come il catasto) devono essere tarate al ribasso».

La presente proposta di legge ha ad oggetto l'incidenza dello strumento degli studi di settore sulle libere professioniste che abbiano, di recente, partorito.

Innanzitutto, in via generale, si deve evidenziare come siano già previste alcune cause di esclusione dall'applicabilità degli studi di settore, dinanzi ad alcune situazioni marginali. Così, in particolare, ad oggi, non si può mai procedere all'applicazione degli studi di settore, in sede d'accertamento, nei confronti di quei contribuenti che presentino un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi (indipendentemente dal fatto che tale periodo si trovi a cavallo di due esercizi), né per quei contribuenti il cui ammontare dei ricavi dichiarato superi il limite (che comunque non può mai essere maggiore di 10 miliardi di lire) fissato dal decreto del Ministero delle finanze che approva i singoli studi di settore.

La presente proposta di legge punta ad estendere tale esclusione, limitatamente ai due periodi di imposta successivi al primo parto, anche alle libere professioniste che vantino tale requisito.

La *ratio* di tale disposizione normativa mira a tutelare le professioniste che, nel periodo successivo alla maternità, subiscono una inevitabile contrazione dei loro introiti. Durante tale periodo gli studi di settore, basandosi su parametri pre-impostati, vengono applicati ad una realtà professionale alterata e, di conseguenza, non rispondente ad una fattispecie concreta differente da quella presupposta e stimata.

Così la conseguente determinazione dei ricavi o dei compensi sarà, con massima probabilità, non rispondente alla realtà.

La non applicazione degli studi di settore a tale categoria di soggetti, per la durata di un arco temporale di due periodi di imposta, risolverebbe il problema connesso alla valutazione realistica dei risultati ottenuti.

Saranno gli enti che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti a creare il collegamento utile tra la singola professionista e l'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere alle professioniste di certificare il loro *status* di neo madri e usufruire così dell'esclusione dagli studi di settore, successivamente alla presentazione del certificato di nascita del figlio o della dichiarazione sostitutiva.

**Art. 1**

*Dopo l'articolo 62 quater della legge 29 ottobre 1993, n. 427 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è aggiunto il seguente comma:*

«Le libere professioniste, limitatamente ai due periodi di imposta successivi al primo parto, non sono soggette agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427. ».

**Art. 2**

«Le libere professioniste che intendono avvalersi del diritto di cui al precedente comma, sono tenute a presentare, nei trenta giorni precedenti parto, agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti di cui all'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.».

**Art. 3**

«Nei trenta giorni successivi alla presentazione del certificato di nascita del figlio, ovvero della dichiarazione sostitutiva da parte delle libere professioniste, gli enti di cui al precedente comma depositano la documentazione presso l'Agenzia delle Entrate.».